



COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI
Provincia di Chieti

ORIGINALE

DECRETO SINDACALE

N. 3 DEL 22-03-2016

Ufficio: SINDACO

Oggetto: RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (ART. 1, COMMA 612 LEGGE N. 190/2014).

L'anno duemilasedici addì ventidue del mese di marzo,

Premesso che:

- la L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il “Piano Cottarelli”, documento dell’agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall’ente locale;

- Il piano operativo di razionalizzazione s’ispira ai seguenti principi generali:

- ✓ coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell’unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell’Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell’intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa;
- ✓ contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell’azione amministrativa si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico;
- ✓ buon andamento dell’azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell’azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza;

✓ tutela della concorrenza e del mercato.

• Il comma 611 della legge 190/2014 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- ✓ eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- ✓ sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- ✓ eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- ✓ aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- ✓ contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

• Lo stesso comma dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette;

• Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 15.04.2015 ad oggetto: “Piano di razionalizzazione delle società partecipate”;

• Evidenziato che:

- ✓ il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell'Abruzzo in data 04.05.2015 con nota Prot. n., 2345;
- ✓ il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione (link: <http://www.comuneroccasangiovanni.gov.it/> *Amministrazione Trasparente, Enti Controllati, Piano di razionalizzazione*);

Dato atto che:

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- la suddetta relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata su sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D.Lgs. 33/2013);

Vista la relazione sui risultati conseguiti dall'applicazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate come sopra approvato, predisposta dal responsabile del Settore Finanziario, con il supporto giuridico-tecnico del Segretario Comunale;

Ritenuto opportuno approvare e fare propria la suddetta relazione che viene allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale,

DECRETA

1. di approvare le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. di approvare la "Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate", che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere la suddetta Relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell'Abruzzo;
4. di procedere alla pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Rocca San Giovanni della Relazione ai sensi del D.L.gs. 14.03.2013 n. 33.

“ In ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza del presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 del D.Lgs. 267/2000”.



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Antonella Di Lullo)

Antonella Di Lullo

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO
DI RITO GIOVANNI ENZO



Il Messo Comunale
Caravaggio Devidi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver pubblicato dal 31-03-2016 copia del presente decreto all'Albo Pretorio di questo comune al n. 139 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Rocca San Giovanni, lì 31-03-2016

COMUNE di ROCCA SAN GIOVANNI

Provincia di Chieti

Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate 2015

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

1. Premessa

Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette.

Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il "processo di razionalizzazione":

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento.

A norma del comma 612 dell'articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha approvato il *Piano operativo di razionalizzazione delle società* con deliberazione consiliare n. 4 del 15.04.2015 (di seguito, per brevità, *Piano 2015*).

Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 04.05.2015 con nota Prot. 2345.

Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul internet dell'amministrazione (link: www.comuneroccasangiovanni.gov.it *Amministrazione Trasparente, Enti Controllati, Piano di razionalizzazione*).

La pubblicazione era, ed è, obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.Lgs. 14.03.2013 n. 33).

Il comma 612, dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d'una "relazione" nella quale vengono esposti i *risultati conseguiti* in attuazione del Piano.

La relazione, predisposta dal responsabile del Settore Economico-Finanziario, con il supporto giuridico-tecnico del Segretario Comunale, è proposta e, quindi, sottoscritta dal Sindaco.

Al pari del piano, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata sul sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.Lgs. 33/2013).

2. Le partecipazioni societarie dell'ente

Al momento della stesura e dell'approvazione del Piano 2015, il comune di Rocca San Giovanni partecipava al capitale delle seguenti società:

Denominazione	Sede sociale	% di partecipazione
ECO.LAN S.p.A.	Via Arco della Posta n, 1 – 66034 Lanciano (Ch)	1,43%
Società Abruzzese per il servizio idrico integrato: S. A. S. I. S.p.A.	Zona Industriale n.5 -66034 Lanciano (Ch)	1,20%
SAMNIUM s.r.l.	Via B. Croce n.1 – 66010 Montenerodomo (Ch)	1,76%
Infrastrutture per i Servizi idrici: I. S. I. S. r. l.	Zona Industriale n. 5 -66034 Lanciano (Ch)	1,20%

L'oggetto sociale delle società partecipate è quello di seguito riportato per ciascuna di esse :

1. oggetto sociale della **ECO.LAN S.p.A.** è lo svolgimento dell'attività di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati nonché dei rifiuti speciali, ivi compresa la realizzazione e gestione dei relativi impianti, la raccolta differenziata, la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani e dei fanghi di depurazione da scarichi civili, le attività di recupero e di riciclaggio dei rifiuti, le attività di smaltimento e quanto altro possa essere consequenziale alla gestione delle attività predette.
2. oggetto sociale della **S.A.S.I. S.P.A.** è la Gestione dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua di usi civili ed industriali, di fognatura e depurazione delle acque reflue, nell'Ato n. 6 Chietino;
3. oggetto sociale della **SAMNIUM S.r.l.** è lo Sviluppo turistico ed economico del territorio di appartenenza degli enti rappresentati.
4. oggetto sociale della **I.S.I. S.r.l.** è la Gestione delle Infrastrutture per i Servizi Idrici;

Anche successivamente alla stesura ed all'approvazione del Piano 2015 le partecipazioni societarie dell'Ente non sono variate.

2.1. ECO.LAN S.p.A.

Nel Piano 2015, per la società in oggetto, si è evidenziato che la partecipazione poteva essere conservata, alla luce delle disposizioni recate dal comma 61.1 della L. 190/2014, per le motivazioni di seguito riportate:

<p>ECO.LAN. S.p.A.</p> <p>Numero degli amministratori: 3</p> <p>Numero di dipendenti: 11</p> <p>(riferito all'anno 2013)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ partecipazione indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali almeno fino alla piena operatività dell'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti (AGIR), istituita dall'art. 4, comma 1, della L.R. n. 36 del 21.10.2013, ente rappresentativo di tutti i Comuni ricadenti nell'ATO Abruzzo ed a cui i Comuni devono obbligatoriamente partecipare per l'esercizio unitario ed associato di tutte le funzioni amministrative di organizzazione, regolazione e vigilanza relative alla gestione integrata dei rifiuti urbani; ✓ la società non risulta composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; ✓ la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; ✓ l'aggregazione con altre società di servizi pubblici locali di rilevanza economica non appare praticabile in quanto le altre società svolgono servizi pubblici locali "a rete" quali il servizio idrico integrato.
--	---

Anche nell'anno 2014 il numero degli amministratori è stato pari a 3 ed il numero dei dipendenti a tempo indeterminato è stato pari ad 11. Nell'anno 2015 il numero degli amministratori è rimasto parimenti invariato mentre il numero dei dipendenti a tempo indeterminato ha registrato il seguente andamento:

Gennaio/Febbraio n. 10 unità

Marzo n. 15 unità

Aprile/Maggio n. 16 unità

Giugno/Novembre n. 37 unità

Dicembre n. 64 unità.

Nel corso del 2015, pertanto, non sono state avviate procedure di liquidazione, cessione o fusione della società.

2.2. S.A.S.I. S.p.A.

Nel Piano 2015, per la società in oggetto, si è evidenziato che la partecipazione poteva essere conservata, alla luce delle disposizioni recate dal comma 611 della L. 190/2014, per le motivazioni di seguito riportate:

<p>S.A.S.I. S.p.A.</p> <p>Numero degli amministratori: 3</p> <p>Numero di dipendenti: 91 – di cui n. 1 quadro e 1 dirigente (riferito all’anno 2013)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ partecipazione indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali in quanto la società, interamente pubblica, è uno dei soggetti gestori affidatari del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). La Regione Abruzzo con la L.R. n. 9/2011, al fine di garantire il S.I.I. ha delimitato un Ambito Territoriale Unico Regionale, denominato ATUR, coincidente con l’intero territorio regionale. Per l’attuazione è stato costituito il soggetto d’ambito individuato nell’ente pubblico denominato ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato), competente per l’ATUR. All’ERSI sono state attribuite, ai sensi dell’art. 2, comma 186 bis, della L. 23 dicembre 2009 n. 191, tutte le funzioni ed i compiti assegnati dalla L.R. n. 2/1997, dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. agli Enti d’Ambito soppressi. Tra le attività di competenza dell’ERSI vi è anche quella del controllo analogo sui soggetti gestori; ✓ la società non risulta composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; ✓ la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; ✓ l’aggregazione con altre società di servizi pubblici locali di rilevanza economica non appare praticabile in quanto le altre società svolgono servizi pubblici locali “a rete” quali il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani;
--	---

Nel corso del 2015, pertanto, non sono state avviate procedure di liquidazione, cessione o fusione della società.

In data 10 marzo 2016, nella riunione tenutasi presso l’Amministrazione Provinciale di Chieti, è stato nominato il rappresentante degli enti locali, quale componente del C.d.A dell’ERSI.

2.3. SAMNIUM S.r.l.

Nel Piano 2015, per la società in oggetto, si è evidenziato che la partecipazione **non poteva essere conservata** per le motivazioni di seguito riportate:

<p>SAMNIUM S.r.l.</p>	<p>La partecipazione doveva essere eliminata in quanto la società risulta inattiva per mancata approvazione dei bilanci dall'anno 2009. Il comune ha sollecitato l'amministratore della società a provvedere all'approvazione dei bilanci o allo scioglimento della società ma tali contatti non hanno portato ad assunzione di provvedimenti.</p> <p>Questo Ente, per mancata approvazione dei bilanci degli anni dal 2009 al 2013, con nota prot. 0005235 del 16.10.2014, indirizzata alla Società Samnium Srl, ai componenti del CDA ed ai ventiquattro soci della società stessa, ha proposto ai sensi dell'art. 2484, c. 1, n. 3 del codice civile, lo scioglimento della società. Numerosi altri soci hanno inoltrato analoga proposta di scioglimento. Non risultando iniziative intraprese dal Presidente e/o dal CDA della Società, ai sensi dell'art. 2485, c.2 del codice civile questo ente, in qualità di socio, assumeva l'impegno di inviare al Tribunale competente, apposita istanza per l'accertamento del verificarsi della causa di scioglimento, entro il 31.12.2015.</p> <p>Per la predetta società questo ente non ha mai sostenuto costi.</p>
-----------------------	---

Con nota prot. n. 13800 del 20.10.2016 il Sindaco del Comune di Casoli, trasmessa anche a questo ente per conoscenza, ha richiesto al Tribunale di Lanciano **l'accertamento del verificarsi della causa di scioglimento della succitata società** ai sensi dell'art. 2485, c. 2 del c.c, in quanto ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 2484 c.1 n.3 dello stesso codice **per impossibilità di funzionamento per continuata inattività dell'assemblea**, ipotesi convalidata dalla mancata approvazione dei Bilanci degli anni 2009-2010-2011, 2012 e 2013.

Al momento il Tribunale adito non si è ancora pronunciato.

2.4. I.S.I. S.r.l. (Società in liquidazione)

Nel Piano 2015, per la società in oggetto, si è evidenziato che la stessa era in liquidazione. Infatti è stato nominato l'avv. Vincenzo Antonucci quale liquidatore della I.S.I. Sr.l., giusto verbale dell'assemblea straordinaria del 22 dicembre 2014 con il quale è stato deliberato lo scioglimento anticipato della società dal 22.12.2014.

Da informazioni assunte presso il citato liquidatore si è avuto notizia che è in corso di chiusura l'attività di liquidazione della società in epigrafe.

